



Prot. 6216

Roma, lì 20 maggio 2011

Sen. Giacomo CALIENDO

Sottosegretario di Stato al
Ministero della Giustizia

Pres. Franco IONTA

Capo del DAP

Dr. Emilio DI SOMMA

Vice Capo Vicario del DAP

Dr. Riccardo TURRINI VITA

Direttore Generale Personale DAP

R O M A

Oggetto: *Criteri di massima e criteri operativi per la valutazione dei titoli negli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di Commissario Capo Penitenziario.*

Avendo posto particolare attenzione all'esame dei criteri di massima in oggetto richiamati (comunicati con nota n°189422/2011 dell' 11 u.s.), definiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.04.2011 e che saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale n°11 del 15 giugno 2011, riteniamo dover inoltrare alla Vostra competente attenzione alcune considerazioni di merito.

Premettendo l'auspicio che i criteri di cui trattasi possano essere comuni a tutti i Funzionari della polizia penitenziaria (e non solo per i Funzionari del RDS) è difficile comprendere i motivi per cui le relative comunicazioni vengano, in modo sistematico, inoltrate con notevole ritardo rispetto ai tempi di "fruibilità".

Queste ritardate comunicazioni, infatti, impediscono ai "concorrenti" (perché di gara si tratta) di poter meglio vagliare ed organizzare preventivamente le opportunità professionali, anche in relazione al futuro sviluppo delle proprie carriere.

Nel merito dei criteri individuati, si osserva :

- **Periodo di valutabilità dei titoli: (triennio 2011-2013)**

L'indicazione che "...saranno presi in considerazione i titoli acquisiti nel quinquennio precedente all'anno di decorrenza ..." , a nostro avviso, determinerebbe una evidente sperequazione per il personale del Ruolo Direttivo Speciale, che raggiunge il termine per essere ammessi allo scrutinio dopo 6 (sei) anni dalla promozione alla qualifica di Commissario. Evidentemente la valutazione limitata all'ultimo quinquennio non riconoscerebbe, negando l'attribuzione del relativo punteggio, a tali Funzionari gli incarichi e le funzioni svolte nel 1° anno (post promozione) nella qualifica di Commissario.

- **Categoria I :**

Il coefficiente massimo per rapporti informativi e giudizi complessivi è fissato a 50, riteniamo che per i sei anni già richiamati (prevedendo una attribuzione massima di dieci punti per ogni anno) , sarebbe stato congruo fissare tale punteggio, nel massimo, a 60.

- **Categoria II :**

(lettera B) : funzioni di Vice Comandante di reparto

Pur concordando sull'opportunità di attribuire punteggi diversificati in relazione al livello di complessità dell'istituto in cui si presta servizio, si rileva che si appalesano dislivelli di punteggi la cui genesi è di difficile comprensione. A mero titoli di esempio : non si comprende la *ratio* per la quale ai Vice Comandanti operanti in istituti di I° , II° livello e ISSPe viene attribuito un punteggio pari al 50% del punteggio attribuito al Comandante, mentre per i Vice Comandanti operanti in istituti di III° livello, presso le Scuole o servizi vari il punteggio attribuito è pari all' 80% di quello attribuito ai Comandanti.

(lettera C): funzioni di Responsabile NTP

Come per l'attribuzione dei punteggi ai Funzionari individuati alla lettera A, sarebbe giusto ed opportuno che l'attribuzione dei punteggi attribuiti ai Funzionari che esercitano la funzioni di cui alla lettera C discendano da valutazioni selettive e non generali. Vorrà convenirsi che esercitare le responsabilità gestionali di NTP interprovinciali, provinciali o di NTP locali istituiti in sedi metropolitane (Torino, Napoli, Milano, Roma, Bologna, Palermo, Firenze, Lecce, Catania, ecc.) sia meritevole di punteggio diversificato. In ragione di tali semplici considerazioni e costatazioni, il punteggio massimo previsto in punti 0,95 annuali ci pare estremamente riduttivo e penalizzante rispetto alle complessità gestionali e alle responsabilità che conseguono all'impiego in tali realtà operative

(lettera D): funzioni di Addetto all'Area Sicurezza

E' ben noto che un D.M. del 2007 nell' individuare i livelli di operatività e complessità gestionale degli istituti penitenziari, indicava anche le funzioni da attribuire ai Funzionari del Corpo. Nonostante gli sforzi e l'impegno non siamo riusciti ad individuare in tale norma (ne abbiamo memoria di altre lo contemplino) la funzione di "Addetto all'Area Sicurezza". Ci viene da pensare che, forse, era nelle intenzioni attribuire un punteggio supplementare al Direttore dell'Area Sicurezza Per quanto sopra è palese che non si possono attribuire punteggi per funzioni non previste. Ne deriva l'opportunità che i punteggi previsti alla lettera D siano soppressi ed assorbiti da quelli previsti alla lettera B.

(lettera E): funzioni di Addetto all' U.S.T presso i PRAP

Per i funzionari addetti agli Uffici della sicurezza e delle traduzioni costituiti nell'ambito dei provveditorati Regionali valgono le osservazioni formulate per la lettera C.

(lettera F): funzioni di Addetto U.O. negli Uffici dirigenziali del DAP

I punteggi attribuiti alla lettera F appaiono inopportuno sopravvalutati , soprattutto rispetto ai punteggi attribuiti alle lettere B, C E

- **Categoria III**

Il massimo del punteggio attribuibile per ogni anno non può essere superiore al punteggio massimo attribuibile per ogni anno ai Funzionari che hanno esercitato funzioni di Comandante del reparto presso istituti di I° livello.

- **Categoria IV**

Il massimo del punteggio attribuibile per ogni anno non può essere superiore al punteggio massimo attribuibile per ogni anno ai Funzionari che hanno esercitato funzioni di Comandante del reparto presso istituti di III° livello.

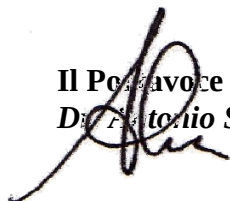
- **Categoria V**

Il massimo del punteggio attribuibile per ogni anno non può essere superiore al punteggio massimo attribuibile per ogni anno ai Funzionari che hanno esercitato funzioni di Comandante del reparto presso istituti di II° livello.

Si ritiene, comunque, dover sottolineare come nell'infinita elencazione di incarichi svolti (a prescindere dal carattere operativo o meno) che generano punteggio non sia contemplato l'incarico di "Direttore dei Tiri".

E' necessario, infine, chiarire se ai possessori della c.d. Laurea Breve è da ritenersi attribuibile per equiparazione (così come chiarito dalla Funzione Pubblica) il punteggio previsto per i possessori del Diploma di laurea.

In attesa di riscontro, molti cordiali saluti


Il Portavoce del COFUPP
Dr. Antonio SGAMBATI


Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarno